

Fasc.n.16.05/2007-4

N. 20155 di protocollo

N. 187/A/ECO del 25/05/2016



PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: **SYNT3 S.r.l.** con sede legale a Erba, in via Milano n. 20/A e **impianto a Erba in via del Lavoro n. 3**. Esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.8/A/ECO del 01/02/2013, rilasciata dal Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, ai sensi dell'art.29-decies del D.Lgs 152/06 e smi.

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: **SYNT3 S.r.l.** con sede legale a Erba, in via Milano n. 20/A e **impianto a Erba in via del Lavoro n. 3**. Esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.8/A/ECO del 01/02/2013, rilasciata dal Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, ai sensi dell'art.29-decies del D.Lgs 152/06 e smi.

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i.;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la Legge 15 maggio 1997, n. 127;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;

RAMMENTATO che la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 c. 2 della L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il P.D. n.08/A/ECO del 01/02/2013, e successive modifiche, di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) rilasciata alla ditta Synt3 S.p.A. con sede legale a Erba (CO) in via Milano n. 20/A e impianto a Erba in via del Lavoro n. 3, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.7 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

RICHIAMATO il provvedimento rilasciato dal SUAP di Erba di voltura dell'AIA a seguito della variazione della ragione sociale del Gestore dell'impianto di cui trattasi da SYNT3 S.p.A. e SYNT3 S.r.l.

ATTESO che il SUAP di Erba, con nota prot. n. 11204 del 02/05/2016, ha trasmesso l'istanza presentata dalla ditta Synt3 S.r.l. per l'installazione di una linea di confezionamento semiautomatica e di una macchina depolveratrice presso l'impianto di via del Lavoro n. 3;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia ed Ambiente, precisando che:

- Le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e smi e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012, con necessità di aggiornamento dell'AIA;
- La descrizione delle modifiche non sostanziali, le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- L'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;



- Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Erba, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO, infine, l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per la modifica non sostanziale dell'AIA rilasciata alla **Ditta Synt3 S.r.l.** con sede legale a Erba in via Milano n. 20/A e **impianto a Erba in via del Lavoro n. 3**, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.7 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi.;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n.8/A/ECO del 01/02/2013, e successive modifiche, che si intendono qui integralmente riportate qualora non espressamente variate dal presente atto;
3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale;
4. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

1. di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto;
2. la notifica del presente atto al SUAP di Erba ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Franco Binaghi)

**Allegato A al P.D. n. 187/A/ECO di registro del 25/05/2016****1. Descrizione delle modifiche**

L'intervento in oggetto consiste in:

- Installazione nuova linea di confezionamento semiautomatica

Le 4 specole attualmente presenti nel sito di via Milano 20/A saranno spostate nel sito di via del Lavoro n.3 e allineate lungo dei nastri trasportatori che in automatico provvederanno al trasporto, all'imballo e al ribaltamento delle bobine finite su pallet. Per evitare l'accumulo dei rifili della parte esterna delle bobine ai lati delle specole, sulla nuova linea verrà installato un sistema di aspirazione e convogliamento attraverso un unico collettore che scaricherà le cimose direttamente in un cassone posto all'esterno dello stabilimento. Sarà installata anche una taglierina per il taglio delle bobine le cui cimose saranno gestite nel sistema di aspirazione di cui sopra. La dispersione dell'aria utilizzata per il trasporto dei ritagli non si configura come punto di emissione in atmosfera.

- Installazione macchina depolveratrice a valle della smerigliatrice collegata all'emissione E3

E' prevista l'eliminazione della stampina rotativa per la marchiatura del prodotto prima del riavvolgimento e l'installazione, a valle della smerigliatrice, di una macchina depolveratrice per la rimozione della polvere di smerigliatura tramite spazzole e lame d'aria. Contestualmente sarà potenziato l'impianto di aspirazione e il sistema di filtrazione dell'emissione E3.

2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 8/A/ECO del 01/02/2013 e successive modifiche.

Si riportano di seguito solo le parti modificate dell'allegato tecnico all'autorizzazione integrata ambientale.

C. QUADRO AMBIENTALE**C.1 Emissioni in atmosfera sistemi di contenimento**

La tabella C.1 è così aggiornata:

EMISSIONE	PROVENIENZA	DURATA	TEMP.	INQUINANTI MONITORATI	SIST. ABBAT.	ALTEZZA CAMINO (m)	SEZIONE CAMINO (m)
	Descrizione						
E2	S8, S9, S10: sfiati serbatoi stoccaggio DMF; S2, S3, S4, S5, S6, S7: sfiati soluzione acqua/DMF (25-29%); S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18: sfiati serbatoi stoccaggio e lavorazione resine nella cucina colori; S19, S20, S21: sfiati dai dissolutori resine in DMF nella cucina colori; S22, S23: sfiati pompe del vuoto degli agitatori in cucina colori; emissione da esaustore rameuse linea di coagulazione; cappe aspirate sulla zona di impregnazione/spalmatura/ coagulazione, contenitori della resina in fase di carica sulla linea, vano elevatore bacinelle linea di coagulazione; aspirazione cabina di lavaggio bacinelle; aspirazioni su dissolutori, agitatori, zona bilancia cucina colori	24	35°C	DMF	depolveratore come sistema di pre-abbattimento + Scrubber	15	0,78
E3	Smerigliatrice e depolveratrice	12/24	ambiente	polveri	Maniche filtranti a secco	10,5	0,28

Tabella C1 - Emissioni in atmosfera



Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni E2 (scrubber e filtro a maniche) ed E3 (filtri a maniche) sono di seguito riportate:

Sigla emissione	E2	E2	E3
Descrizione	Scrubber	Filtro a maniche	Filtri a maniche
Portata max di progetto (aria: Nm ³ /h)	50.000	16.800	16.800
Tipologia del sistema di abbattimento	Ad umido	Filtri a secco	Filtri a secco
Inquinanti abbattuti	DMF	Polveri di cellulosa	Polveri
Rendimento medio garantito (%)	80	99,8	99,8
Rifiuti prodotti dal sistema	Non sono prodotti rifiuti, l'acqua viene inviata alla linea di coagulazione	Nessuno	12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
Ricircolo effluente idrico	ricircolata e totalmente riutilizzata sulla linea di coagulazione	//	//
Perdita di carico (mm c.a.)	150	n.d.	70
Consumo d'acqua (m ³ /h)	0.5	No	No
Gruppo di continuità (combustibile)	No	No	No
Sistema di riserva	No	No	No
Trattamento acque di risulta	Totalmente riciclate in produzione nella linea di coagulazione	No	No
Manutenzione ordinaria (ore/settimana)	Quindicinale come da registro	Quindicinale come da registro	Quindicinale come da registro
Manutenzione straordinaria (ore/anno)	1 volta ogni sei mesi come da registro	1 volta ogni 6 mesi come da registro	1 volta ogni 6 mesi come da registro
Sistema di Monitoraggio in continuo	No	No	No

Tabella C3 – Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera

E. QUADRO PRESCRITTIVO

E.1 Aria

E.1.1. Valori limite di emissione

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.

EMISSIONE	PROVENIENZA	PORTATA [Nm ³ /h]	DURATA [h/g]	INQUINANTI	VALORE LIMITE [mg/Nm ³]
	Descrizione				
E3	Smerigliatrice e depolveratrice	16.800	12/24	Polveri	10

Tabella E1a – Emissioni in atmosfera

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

Gli impianti di abbattimento esistenti, conformi alle specifiche di cui alla DGR 13943/2003, potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione. I nuovi presidi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, installati successivamente alla data di entrata in vigore della D.G.R. 30 maggio 2012, n. IX/3552, dovranno avere le caratteristiche minime tecniche e tecnologiche previste dalla stessa. Le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli. **Entro 30 giorni** dal ricevimento dell'atto di modifica da parte del SUAP, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia e ad ARPA una dichiarazione attestante la conformità del nuovo filtro a maniche da installare sull'emissione E3 alle caratteristiche previste dalla D.G.R. 30 maggio 2012 n. IX/3552.



E.1.4 Prescrizioni generali

Sono aggiunte le seguenti prescrizioni valide in generale nel caso di emissioni nuove o oggetto di modifica. In particolare le stesse devono essere applicate a seguito delle modifiche in progetto sull'emissione E3.

- XIX) Il Gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti nuovi od oggetto di modifica, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. La data di effettiva messa a regime, deve comunque essere comunicata al Comune ed all'ARPA competente per territorio con un preavviso di almeno 15 giorni.
- XX) Qualora durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nel presente atto, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere la proroga stessa e nel contempo, dovrà indicare il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora l'autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell'istanza.
- XXI) Dalla data di messa a regime, decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare, dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti ed il conseguente flusso di massa.
- XXII) Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 [*3 campionamenti, ciascuno di durata almeno di 1 ora, per tre giorni consecutivi*] e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero dei campionamenti previsti.
- XXIII) I risultati degli accertamenti analitici effettuati, accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e le strategie di rilevazione adottate, devono essere presentati all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA Dipartimentale entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti.
- XXIV) Le analisi di autocontrollo degli inquinanti che saranno eseguiti successivamente dovranno seguire le modalità riportate nel Piano di Monitoraggio.

E.3.3 Prescrizioni generali

In riferimento alle varianti in progetto, **entro 1 mese** dalla notifica dell'atto di modifica da parte del SUAP, dovrà essere trasmessa all'Autorità Competente, al Comune e ad ARPA, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell'8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011.